

COPIA

SOCIETA' DELLA SALUTE
dell'Alta Val di Cecina



Società della Salute della Toscana

Comuni di:
Volterra
Pomarance
Castelnuovo VC
Montecatini VC

Azienda USL Toscana NO

DELIBERAZIONE di ASSEMBLEA

Deliberazione n. 39 del 14.11.2016

Oggetto: Modifiche regolamento di accesso ai servizi. Valutazioni.

L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 9.30 nella sede della Società della Salute presso il Centro Amministrativo di zona della Azienda USL Toscana Nord Ovest, Borgo San Lazzero n.5 in Volterra, a seguito di apposita convocazione del Presidente ai sensi degli artt. 9 e 10 dello Statuto si è riunita l'Assemblea della Società della Salute

Risultano presenti i signori:

Marco Buselli	Comune di Volterra	Presidente
Marco Buselli	Comune di Montecatini V.C.	Delegato
Loris Martignoni	Comune di Pomarance	Membro
Dr.ssa Laura Brizzi	Azienda USL Toscana Nordovest	Delegato

Visto l'Atto Costitutivo del Consorzio "Società della Salute – Zona Alta Val di Cecina", sottoscritto in data 11.12.2009;

Essendo legale il numero degli intervenuti, ai sensi dell'art. 10, comma 5 dello Statuto della Società della Salute Alta Val di Cecina, si dichiara aperta la Seduta

COPIA

L'Assemblea della Società della Salute Zona Alta Val di Cecina

Rilevato che in data 11 dicembre 2009 si è costituito il Consorzio Pubblico Società della Salute Zona Alta Val di Cecina, ai sensi dell'art. 71 bis e ss. della legge regionale n. 40/2005 e s.m.i., tra l'Azienda Unità Sanitaria Locale ed i Comuni per l'esercizio delle attività sanitarie territoriali, sociosanitarie e sociali integrate con competenza della programmazione sociosanitaria a livello locale;

Rilevato altresì che con Deliberazione dell'Assemblea della Società della Salute dell'Alta Val di Cecina n. 13 del 29/12/2010 ad oggetto "Modifica dello Statuto e dell'Atto Costitutivo della Società della Salute Alta Val di Cecina. Approvazione", sono state apportate alcune modifiche agli atti costitutivi del Consorzio Pubblico Società della Salute Alta Val di Cecina, ai sensi dell'art. 71 bis e ss. della LRT n. 40/2005;

Vista la LRT n. 40/2005 e s.m.i. "Disciplina del servizio sanitario regionale" che al Capo III Bis "Società della Salute" disciplina finalità, funzioni e assetti organizzativi delle Società della Salute in Toscana;

Richiamata la Deliberazione dell'Assemblea dei Soci della Società della Salute dell'Alta Val di Cecina n. n. 11 del 03.12.2014 ad oggetto: "PROSEGUIMENTO ATTIVITA' DEL CONSORZIO SOCIETA' DELLA SALUTE DELL'ALTA VAL DI CECINA: INDIRIZZO A SEGUITO DELLE LEGGI REGIONALI n. 44/2014 e n. 45/2014" con cui si manifesta la propria volontà di continuare la gestione unitaria, anche in forma indiretta, dell'intero complesso di funzioni sociali e socio-sanitarie, ai sensi delle recenti modifiche della normativa regionale come sopra richiamate;

Richiamata la propria precedente Deliberazione n. 19 del 26.06.2015 ad oggetto "Regolamento per l'applicazione dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) alle compartecipazioni per le prestazioni del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali – Società della Salute dell'Alta Val di Cecina. Approvazione.";

Richiamata ancora la propria precedente Deliberazione n. 37 del 17.12.2015 ad oggetto "Regolamento generale per l'accesso alle prestazioni del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e Disciplinari. Approvazione.";

Considerato

- Che le delibere sopra citate, tra le altre cose, hanno adeguato il Regolamento di accesso alle disposizioni del DPCM. 5 dicembre 2013, n. 159 Regolamento concernente la revisione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) che ha introdotto un nuovo tipo di Isee con nuove modalità di calcolo e di determinazione della condizione economica delle famiglie che richiedono prestazioni socio-assistenziali e sociosanitarie;
- Che il DPCM è stato oggetto di impugnazione in alcune sue parti davanti al TAR Lazio e successivamente al Consiglio di Stato;
- che il Consiglio di Stato con sentenza n. 842/16 ha respinto il ricorso in appello della Presidenza del Consiglio dei Ministri confermando la sentenza del Tar Lazio che ha annullato l'art. 4 comma 2 lett. f e comma 4 lett. d) n. 1, 2 e 3 del DPCM 159/2013 ribadendo che le provvidenze economiche previste per la disabilità non possono e non devono essere conteggiate come reddito nell'Isee;
- Che a seguito della sentenza del Consiglio di Stato la legge 26 maggio 2016, n. 89, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca" ha introdotto modifiche ed innovazioni nella disciplina dell'Isee adeguando il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 alle indicazioni della giurisprudenza amministrativa;
- Che l'articolo 2-sexies della citata L. 89/2016 introduce una disciplina transitoria per il DPCM 159/2013, recante le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della

COPIA

situazione economica equivalente/ISEE, “nelle more dell’adozione delle modifiche al regolamento ... volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, numeri 841, 842 e 838 del 2016” ;

- Che in conseguenza di tale disciplina transitoria nel calcolo dell’ISEE del nucleo familiare che abbia tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti sono esclusi dal reddito disponibile i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini Irpef;
- Che tutti gli eventuali altri trattamenti assistenziali, previdenziali ed indenni tali percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità restano inclusi nel reddito disponibile;
- Che gli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate devono adottare gli atti anche normativi necessari all’erogazione delle nuove prestazioni in conformità alle modifiche introdotte con la disciplina in esame, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati;
- Che le disposizioni menzionate dalla L. 89/2016 cesseranno di avere efficacia a far data dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica/DSU attuative delle modifiche al DPCM 159/2013 in recepimento delle sentenze del Consiglio di Stato citate all’inizio.

Atteso che le nuove regole dovranno essere adottate “nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati” dagli enti erogatori ai sensi del comma 3 dell’art. 2 sexies citato;

Ribadito che la modifica introdotta dalla L. 26 maggio 2016, n. 89 è transitoria in attesa di una riscrittura complessiva della disciplina ma per mantenere gli equilibri di bilancio programmati occorre modificare la formula di compartecipazione per i servizi residenziali e semiresidenziali;

Valutato

- di introdurre per i servizi residenziali un correttore al sistema di calcolo attuale che preveda di recuperare l’assegno di accompagnamento e le altre indennità destinate all’assistenza, partendo da una quota fissa giornaliera a cui si aggiunge il calcolo Isee diviso per 365;
- di garantire una quota minima in disponibilità all’utente, pari a 100,00 €/mese;
- di introdurre per i servizi semiresidenziali un correttore al sistema di calcolo attuale che preveda di recuperare l’assegno di accompagnamento e le altre indennità destinate all’assistenza, partendo da una quota fissa giornaliera analoga a quella del servizio residenziale ma dimezzata, a cui si aggiunge la compartecipazione dell’utente sulla base del calcolo previsto;

Vista la proposta di nuova modalità di calcolo, allegata al presente atto quale parte integrata e sostanziale (ALL. 1), in linea con le indicazioni sopra riportate;

Ritenuto opportuno per l’area disabilità e in particolare per la frequenza ai Centri Diurni Disabili di mantenere l’attuale sistema di calcolo in essere con le attuali tariffe, come da proprie precedenti Deliberazioni sopra richiamate;

Ritenuto pertanto di effettuare gli adeguamenti come sopra riportati al Regolamento per l’applicazione dell’ISEE e al Regolamento generale per l’accesso alle prestazioni e disciplinari, oltre che effettuare adeguamenti normativi aggiungendo i riferimenti al decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89”;

Precisato che i restanti servizi previsti dal Regolamento di accesso alle prestazioni non subiscono modificazioni;

Considerato che il nuovo calcolo sulle modifiche richiamate sarà applicato a partire dall’anno 2017;

COPIA

Richiamato ancora il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visto il parere di regolarità tecnica inserito nel presente provvedimento, espresso dal Direttore della Società della Salute, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000;

Riconosciuta la Competenza della Assemblea ai sensi dell’art. 9 dello Statuto;

Visto l’art. 31 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese

DELIBERA

1. **Di procedere** alla modifica del Regolamento per l’applicazione dell’ISEE, del Regolamento generale per l’accesso alle prestazioni e servizi e dei relativi disciplinari, sulla base delle seguenti indicazioni, come da proposta di nuova modalità di calcolo allegata al presente atto quale parte integrata e sostanziale (ALL. 1):
 - introdurre per i servizi residenziali un correttore al sistema di calcolo attuale che preveda di recuperare l’assegno di accompagnamento e le altre indennità destinate all’assistenza, partendo da una quota fissa giornaliera a cui si aggiunge il calcolo Isee diviso per 365;
 - garantire una quota minima in disponibilità all’utente, pari a 100,00 €/mese;
 - introdurre per i servizi semiresidenziali un correttore al sistema di calcolo attuale che preveda di recuperare l’assegno di accompagnamento e le altre indennità destinate all’assistenza, partendo da una quota fissa giornaliera analoga a quella del servizio residenziale ma dimezzata, a cui si aggiunge la compartecipazione dell’utente sulla base del calcolo previsto;
2. **Di dare atto** che tale proposta di nuova modalità di calcolo andrà a sostituire la corrispondente parte relativa alla modalità di calcolo riportata nei Regolamenti, relativamente ai servizi residenziali e semiresidenziali per anziani;
3. **Di procedere** altresì ad un adeguamento normativo degli stessi regolamenti aggiungendo i riferimenti al decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89;
4. **Di dare atto** che per l’area disabilità e in particolare per la frequenza ai Centri Diurni Disabili, sarà mantenuto l’attuale sistema di calcolo in essere con le attuali tariffe, come da proprie precedenti Deliberazioni sopra richiamate;
5. **Di dare atto** altresì che i restanti servizi previsti dagli attuali Regolamenti non subiscono modificazioni;
6. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito della Società della Salute Alta Val di Cecina;
7. **Di dare atto** che il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo della Società della Salute dell’Alta Val di Cecina, per 15 giorni consecutivi;
8. **Di informare** tutti gli enti consorziati dei contenuti del presente atto.

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

**F.to Il Presidente della Società della Salute Zona Alta Val di Cecina
Marco Buselli**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo della Società della Salute dell'Alta Val di Cecina _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Volterra li _____

IL FUNZIONARIO ADDETTO

CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Direttore della Società della Salute dell'Alta Val di Cecina esprime parere favorevole in linea tecnica sul provvedimento in oggetto specificato, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Volterra li _____

F.to IL DIRETTORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE AVC

TRASMISSIONE AGLI ENTI ADERENTI/ALTRI SOGGETTI

ENTI ADERENTI	DATA INVIO
Comune di Volterra	
Comune di Pomarance	
Comune di Castelnuovo AVC	
Comune di Montecatini AVC	
Direttore Generale AUSL 5	

IL FUNZIONARIO ADDETTO